

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 31/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 E DEL POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF, ADOTTATI DA ATERSIR;DEFINIZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2022 SULLA BASE DEL PEF 2022 APPROVATO DA ATERSIR.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, in Zola Predosa, presso la Residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.
In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

DALL'OMO DAVIDE	Consigliere	P	MAZZOLI MARA	Consigliere	P
PISCHEDDA LIDIA ROSA	Consigliere	P	CARDO SERGIO	Consigliere	P
FILIPPELLI MATTEO	Consigliere	P	VANELLI MARIO	Consigliere	A
TORCHI PATRIZIA	Consigliere	P	BONORA GIORGIA	Consigliere	P
BEGHELLI ILARIA	Consigliere	A	RISI MARISA	Consigliere	P
LORENZINI LUCA	Consigliere	P	NUCARA FRANCESCO	Consigliere	A
BIGNAMI GLORIA	Consigliere	P	NICOTRI LUCA	Consigliere	P
MONTESANO MARIA	Consigliere	P	DE LUCIA CAROLINA	Consigliere	P
ZANETTI TIZIANO	Consigliere	P			

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa in funzione di Segretario Generale il dr. FANTI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello iniziale sono presenti n. 14 Consiglieri.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale risulta entrato il Consigliere Vanelli: presenti 15 Consiglieri.

La Presidente PISCHEDDA LIDIA ROSA dà atto della sussistenza del numero legale.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zanetti, Risi e De Lucia.

Assessori presenti: Badiali Matteo, Bai Norma, Occhiali Daniela, Russo Ernesto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente del Consiglio fa presente che, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo, i punti iscritti all'odg di Consiglio comunale ai numeri 2 e 3 vengono trattati congiuntamente e votati separatamente.

Sentite le relazioni del Vicesindaco Matteo Badiali e del Sindaco Davide Dall'Omo, illustrative della seguente proposta di delibera e di seguito riportate in maniera succinta.

L'Assessore Badiali, come anticipato in sede di Commissione, dà lettura della comunicazione relativa all'approvazione dei Piani Economici Finanziari per la gestione dei rifiuti 2022 in cui si riassumono le criticità registrate durante il percorso di predisposizione dei PEF da parte del Consiglio locale di Atersir di Bologna. (Copia della comunicazione viene allegata sub "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale).

Il Sindaco ringrazia il Vicesindaco per l'introduzione che ha evidenziato bene le grandi difficoltà che sono maturate nella definizione delle tariffe a causa di un metodo di lavoro discutibile a cui sono sottoposti ultimamente gli Enti locali. Passa poi all'analisi del PEF, evidenziando che in questa occasione è stata fornita una panoramica più ampia, sino al 2025, con una attendibilità naturalmente relativa, ma utile a fornire comunque una visione in prospettiva dei costi comunali. Tale analisi ha evidenziato che, a tariffe invariate, i costi (3.256,000 euro sull'anno 2022) non si riescono a coprire. Tale situazione è simile a quella dell'anno 2021 in cui, per coprire e rimanere a tariffazione invariata, si erano dovuti immettere circa 300.000,00 euro derivanti da uno stanziamento ad hoc destinato ai Comuni a seguito delle situazione pandemica. L'analisi della distribuzione dei costi a carico delle utenze domestiche e utenze non domestiche (57% a carico delle prime e il 43% delle altre), la rimodulazione consentita dalla normativa per venire incontro allo sforzo degli utenti nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (obiettivo raggiunto col 73%) e la premialità nella distribuzione hanno consentito di individuare la percentuale tra utenze domestiche e non che consentiva un aumento inferiore alle utenze domestiche. La scelta è stata quella di riproporzionare i costi col 48% a carico delle utenze domestiche e 52% a carico delle altre. La simulazione ha generato un aumento del 8,30 % per le utenze domestiche e del 10,30% per le utenze non domestiche. Ulteriori valutazioni sono state fatte relativamente alla situazione attuale legate alla pandemia, ancora latente, alla nuova crisi scaturita dal conflitto europeo e alle sue conseguenze, oltre al discorso di dover adeguare le tariffe ai costi, perchè questo dice la normativa. Bisogna entrare in questa logica anche in prospettiva di situazioni future, per impedire di far pesare sugli utenti consistenti aumenti futuri. L'intenzione dell'Amministrazione è stata quella di calmierare comunque i costi destinando 100.000,00 euro di avanzo vincolato alla Tari per abbattere il monte dei costi (il Pef passa da 3.256,000 euro a 3.156,000). La simulazione ha portato quindi ad un aumento calmierato per UD pari al 4,97% contro l'8,30 % precedente (dai 3 ai 12 euro annui) e 6,91% contro il 10,30% per le Utenze non domestiche (da alcune decine di euro ad alcune centinaia di euro). L'adeguamento delle tariffe non è più procrastinabile, ma l'aumento è stato calmierato quest'anno con la prospettiva di evitare possibilmente aumenti consistenti l'anno futuro.

Passa poi all'analisi del punto relativo alla variazione di Bilancio informando che è un passaggio obbligato la presa d'atto del nuovo PEF. Si sono applicati inoltre altri passaggi relativi a movimenti contabili utili a sistemare spostamenti di personale e permettere uno stanziamento necessario a conferire un incarico a supporto dell'Ufficio Ragioneria. Con questa manovra si vanno a toccare solo i fondi vincolati per un importo complessivo di 118. 240,00 euro (si passa da 809.770,90 a 691.530,90 euro) il risultato di amministrazione si determina in 9.918. 741, 55 euro.

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 29.12.2021: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022/2024 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2021: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024. Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.05.2022: "Approvazione Piano della Performance, Piano Esecutivo di Gestione Parte programmatica triennio 2022/2024 e Piano organizzativo del lavoro agile";

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'Imposta unica comunale (IUC) che disciplina, fra le sue componenti, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la Legge n. 160/2019 che, all'articolo 1 comma 738, sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI e mantiene in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge n.147 all'art. 1 commi da 641 a 668;

Premesso che:

- il comma 683 dell'articolo 1 Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall'art 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede:

- all'art. 3 comma 5-quinquies, che in deroga al comma 683 sopra citato, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- all'art. 3 comma 5-sexiesdecies che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, e' prorogato al 31 maggio 2022;

Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 che all'art. 43 comma 11 recita "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo

coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»

Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 recante norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio in via esclusiva ed in forma associata, delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Evidenziato che in base alla legge regionale sopra citata, la competenza all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti appartiene all'ente sopra indicato;

Preso atto dell'articolo 1, comma 527, della Legge 205/17, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Preso atto inoltre, che la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*.

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019, con la quale si adotta il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e si definiscono *“i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 - 2021”*;
- la deliberazione n. 363/2021/R che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, da seguire per la redazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*

Dato atto che le sopra citate delibere n. 443/2019 e n. 363/2021:

- riguardano esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti, e quindi la quantificazione del Piano finanziario, e non incidono direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che restano interamente regolate dalla legge n. 147 del 2013 e dal DPR n. 158/1999;
- rinviando, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, Legge n. 147/2013, ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del DPR n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- confermano, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, l'utilizzo dei parametri dettati dal DPR n. 158/1999 per l'attribuzione dei costi, con riferimento:
 - alla suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche;
 - alla determinazione delle tariffe da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/99
- prevedono che il gestore del servizio predisponga il PEF secondo il nuovo MTR e che questo venga validato dall'Ente territorialmente competente, che per l'Emilia Romagna, alla luce del quadro normativo sopra indicato, risulta ATERSIR, sentiti i Consigli Locali ai sensi dell'art. 7 c. 5 della L.R. n. 23/2011;
- prevedono, inoltre, l'approvazione da parte dell'ARERA, del predetto piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che in data 20/05/2022 ATERSIR, nella sua qualità di ETC, attraverso il Consiglio d'Ambito, ha approvato, secondo le previsioni del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR-2 di cui alla Delibera Arera n. 363/2021/R/Rif, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 del bacino territoriale dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il PEF del Comune di Zola Predosa (Allegato 1);

Rilevato che il costo complessivo del piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2022, validato da ATERSIR per il Comune di Zola Predosa è pari ad euro 3.282.738, come rappresentato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, in sede di validazione e approvazione del PEF 2022, ATERSIR ha quantificato in euro 26.022,00 le entrate di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, delle quali occorre tenere conto al fine di abbassare il montante da coprire con le tariffe del tributo, in modo da esprimerne il beneficio nei confronti dell'intera platea dei contribuenti, che risultano dalla somma delle seguenti voci:

- contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, previsto dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007, pari a € 9.795,25;
- entrate derivanti da recupero evasione realizzate nell'anno 2020, pari ad euro 14.241,74;
- entrate derivanti da procedure sanzionatorie in materia ambientale, pari ad euro 1.439,50;
- entrate approvate dall'Ente territorialmente competente, riferite alla quota di premialità prevista dalla L.R. n. 16/2015, pari ad euro 546,00 per l'anno 2022;

Preso atto pertanto che il costo indicato da Atersir ai fini della tariffazione ammonta ad euro 3.256.715,00 (arrotondato) come evidenziato nel sopra citato Allegato 1;

Dato atto che le modifiche introdotte al Testo unico ambientale dal D.Lgs. 116/2020 in ordine alla nuova classificazione dei rifiuti ha comportato la sottrazione di parti rilevanti di superficie delle utenze non domestiche alla base imponibile del prelievo;

Verificato che, ad invarianza di tariffe, stante l'attuale situazione della banca dati in relazione al numero di utenze e di superficie imponibile, non si raggiunge la copertura integrale dei costi, rendendosi necessaria la rideterminazione delle tariffe per il 2022;

Preso atto che con il Rendiconto di gestione del Bilancio 2021 risulta accantonata una quota di Avanzo di Amministrazione vincolato alla TARI;

Vista la straordinaria situazione imposta dall'emergenza sanitaria e il perdurare della crisi ora determinata anche dai rincari dei prezzi al consumo di energia e materie prime in genere, e valutato di dover intervenire con misure in favore di imprese e famiglie per limitare gli effetti della crisi economica in corso;

Considerato che con l'avanzo vincolato alla TARI è possibile procedere alla copertura parziale dei costi previsti dal PEF 2022, al fine di riconoscere un'agevolazione generalizzata verso tutte le utenze consistente nella neutralizzazione di parte dell'aumento delle tariffe 2022 conseguente alla necessaria copertura dei costi previsti dal PEF 2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'applicazione dell'avanzo vincolato alla TARI, per una quota pari ad euro 100.000, come da variazione al Bilancio che verrà approvata nella seduta odierna con atto successivo al presente provvedimento;

Dato atto quindi che il costo effettivo da coprire con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, per l'anno 2022, è quantificato in € 3.156.715;

Rilevato che, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n. 446/97, il vigente Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ha disposto la natura tributaria del prelievo;

Richiamati i commi da 641 a 704 dell'articolo 1 Legge n. 147/2013, così come modificati ed integrati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni con la Legge 2 maggio 2014 n. 68, che dettano la disciplina legislativa della nuova tassa sui rifiuti (TARI) mutuando criteri e modalità di applicazione dal previgente regime Tares di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 integrato dall'art. 5 del D.L. 102/2013;

Evidenziato che, nelle more della piena applicazione della Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 16/2015, che prevede l'adozione di sistemi di commisurazione (in forma di tassa o di corrispettivo) di tipo puntuale, si è ritenuto opportuno non modificare l'attuale sistema tariffario e confermare l'impianto ed i criteri che hanno trovato applicazione con i prelievi precedenti;

Considerati, in particolare, i commi 651-652 con riferimento ai criteri tariffari, il comma 654 con riferimento alla copertura integrale dei costi, il comma 682 sulla potestà regolamentare del Comune per l'applicazione della TARI ed il comma 683 rispetto ai tempi ed alle modalità di approvazione delle tariffe;

Premesso che, in conformità a quanto previsto dai commi 651 e 652 dell'art. 1 Legge 147/2013, il sopra indicato Regolamento dispone che:

- la tariffa annuale è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, con ispirazione ai criteri recati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd. metodo normalizzato) e nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e di utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali e aree;
- la tariffa in forma monomia è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi, compresi i costi di smaltimento in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Considerato che con l'attuale servizio di raccolta non è ancora stato pienamente realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende necessario commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie applicando appositi parametri e coefficienti ispirati al DPR 158/99 e al principio comunitario sopra citato;

Ritenuto, quindi, di definire, nell'esercizio della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i coefficienti per l'articolazione della tariffa in forma monomia, graduando in aderenza e nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 652 della Legge 147/2013 e s.m.i., i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.R. 158/99, fissandoli nella misura rappresentata nell'Allegato 2-Parte A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 4, comma 2, del citato DPR 158/99 secondo il quale l'Ente ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Considerato opportuno, in assenza di un sistema di rilevazione puntuale, che la ripartizione dei costi tra le categorie dell'utenza domestica e non domestica, sia effettuata in base alla produzione potenziale di rifiuti indicata nel PEF complessivamente in kg. 9.318.530, mediante applicazione del coefficiente "kd" previsto per le utenze non domestiche, nelle misure definite nell'allegato 2 Parte B;

Rilevato che la suddetta modalità di ripartizione comporta costi a carico delle utenze domestiche nella misura del 56,73% ed a carico delle utenze non domestiche nella misura del 43,27% come indicato nell'Allegato 3 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate le disposizioni previste nel comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e nel DPR 158/99 con le quali il legislatore dispone l'obbligo di attuare, in sede di determinazione delle tariffe, il riconoscimento di agevolazioni all'utenza domestica per la raccolta differenziata e

dato atto che tale agevolazione può essere riconosciuta anche in modo globale, mediante lo spostamento a carico dell'utenza non domestica di una quota del carico attribuibile in via iniziale all'utenza domestica;

Ricordato che l'art. 14, comma 4, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, dispone che col provvedimento di determinazione delle tariffe annuali sia assicurata l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, tenendo conto dei risultati collettivi programmati in materia di conferimento a raccolta differenziata ed in modo da consentire, comunque, un ordinato e graduale passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale;

Preso atto dei risultati della raccolta differenziata ottenuti con il servizio riprogettato nella forma del Porta a Porta integrale, che, sulla base del dato indicato nel PEF 2022, si attestano al 73%, superiore al 70%;

Considerata la volontà di agevolare le utenze domestiche in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati, pur tenendo conto dell'apporto fattivo di alcune categorie di attività nel raggiungimento dei risultati rilevati, in modo da sostenere l'incremento della raccolta differenziata, anche in vista del passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale;

Dato atto, quindi, che a seguito dei risultati sopra evidenziati nonché della nuova situazione della base imponibile, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 48% a carico delle utenze domestiche e del 52% a carico delle utenze non domestiche (Allegato 3);

Preso atto della distribuzione delle classi di contribuenza conformi al DPR 158/99, secondo il dettaglio contenuto nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, allo stato attuale di conoscibilità dei dati delle contribuzioni;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in particolare le disposizioni relative alle esclusioni dal tributo (art.27, 27-bis), alle riduzioni (artt.23, 24, 24-bis, 25 e 25-bis) ed alla tariffa giornaliera di smaltimento (art.21), di cui si è tenuto conto nell'articolazione tariffaria;

Dato atto che le agevolazioni di cui all'art.27 e 27-bis sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti prevede che i pagamenti siano effettuati in due rate, con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre;

Ritenuto che, per l'anno 2022, il termine definito nel 31 maggio per l'approvazione delle tariffe e delle modifiche regolamentari, imponga la necessità di prevedere il differimento delle scadenze indicate;

Atteso che:

- sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana;
- occorre adottare, a copertura integrale dei costi, la nuova articolazione tariffaria per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, nel rispetto del termine di legge;

Richiamato il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, rappresentato nell'Allegato 5 concernente sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la variazione di Bilancio con cui si provvederà all'adeguamento degli stanziamenti previsionali per l'anno 2022, sia di parte entrata sia di parte spesa, coerentemente con i nuovi valori del PEF 2022 definitivamente validati da ATERSIR, sarà adottata dal Consiglio Comunale nella seduta odierna, con atto successivo alla presente deliberazione;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale l'Autorità definisce, fra l'altro, i livelli di qualità dei servizi nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione degli stessi a beneficio dell'utenza, avendo fra i propri compiti quello di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica

generale formulati dal Governo, e fra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, la “graduale convergenza a livello nazionale verso standard minimi di qualità (contrattuale e tecnica) dei servizi resi” allo scopo di omogeneizzare i livelli di tutela degli utenti sull’intero territorio nazionale, a prescindere dal regime tariffario (tributario o non tributario) prescelto a livello locale per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto che con la deliberazione sopra citata si approva il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), in vigore dal 1° gennaio 2023, e che tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto TQRIF;

Rilevato che, ai sensi dell’art.3 della deliberazione n. 15/2022/R/RIF sopra citata, l’Ente territorialmente competente (Atersir) determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori approvati con la suddetta deliberazione, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

Richiamati:

- il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 30/06/2021;

- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24/06/2020;

Ricordato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato, inoltre, che a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Dato atto che la presente proposta è stata illustrata nella competente Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali e Finanziari nella seduta del 26/05/2022;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 14 acquisito al protocollo n. 15313/2022;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n.267/2000, dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di prendere atto che in data 20/05/2022 ATERSIR, nella sua qualità di ETC, attraverso il Consiglio d’Ambito con deliberazione n. 54, ha validato, secondo le previsioni del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR-2 di cui alla Delibera Arera n. 363/2021/R/Rif, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 del bacino territoriale dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il PEF del Comune di Zola Predosa (Allegato 1);

2. Di prendere atto che il Piano Economico Finanziario PEF 2022, validato da ATERSIR in data 20/05/2022, definisce per il Comune di Zola Predosa il costo complessivo del servizio di gestione

dei rifiuti, comprensivo sia dei costi dei servizi appaltati al gestore sia dei costi diretti del Comune, ammesso nella misura di euro 3.282.738,00 come risulta dall'allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di prendere atto che, in sede di validazione del PEF 2022, ATERSIR ha quantificato in euro 26.022,00 le entrate di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA da portare in diminuzione del montante da coprire con le tariffe all'utenza (contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali per € 9.795,25; entrate derivanti da recupero evasione per € 14.241,74, entrate derivanti da procedure sanzionatorie per euro 1.439,50 e quota di premialità prevista dalla L.R. n. 16/2015 per € 546,00), che viene quindi definito in € 3.256.715;

4. Di approvare la riduzione del montante tariffario TARI sopra indicato mediante l'applicazione della quota di € 100.000 vincolati al finanziamento della TARI nell'avanzo di amministrazione 2021, come da variazione al Bilancio che sarà approvata nella seduta odierna con atto successivo al presente provvedimento;

5. Di dare atto, quindi, che la nuova articolazione tariffaria per l'anno 2022 viene definita a copertura del costo complessivo rideterminato in € 3.156.715;

6. Di stabilire i coefficienti per la determinazione della tariffa monomia delle utenze domestiche e non domestiche come indicato nell'allegato 2-Parte A alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

7. Di procedere al riconoscimento dell'agevolazione per l'utenza domestica, nel rispetto e secondo le indicazioni dell'art. 1, comma 658 Legge 147/2013 e del DPR 158/99, mediante trasferimento di una quota dei costi dall'utenza domestica alla non domestica, in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati, confermata dai livelli di raccolta differenziata raggiunti (73,00%).

8. Di approvare pertanto, in conseguenza della precedente scelta, la suddivisione dei costi nella misura del 48% a carico delle utenze domestiche e del 52% a carico delle utenze non domestiche, come rappresentato nell'allegato 3 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

9. Di dare atto che le classi di contribuenza sono le stesse previste dal DPR 158/99 (6 fasce di utenza per le domestiche e 30 categorie per le non domestiche) secondo la rappresentazione contenuta nell'allegato 4 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

10. Di prendere atto che la manovra tariffaria 2022 è costruita tenendo conto delle disposizioni previste dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in ordine alla tariffa giornaliera di smaltimento (art.21) ed alle riduzioni (artt.23, 24, 24-bis, 25 e 25-bis) nonché delle agevolazioni di cui all'art. 27 e 27-bis, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

11. Di approvare, in via conclusiva, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nei valori rappresentati nell'allegato 5 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a copertura del costo complessivo rideterminato in € 3.156.715;

12. Di fissare per l'anno 2022, in deroga al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le scadenze dei versamenti TARI al 31.07.2022 per la prima rata e al 16.12.2022 per la seconda rata.

13. Di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, con aliquota pari al 5%.

14. Di prendere atto che si procederà all'adeguamento degli stanziamenti previsionali per l'anno 2022 sia di parte entrata sia di parte spesa, coerentemente con i nuovi valori del PEF 2022 approvati da Atersir e con le determinazioni assunte con il presente atto, con variazione di Bilancio che verrà approvata nella seduta odierna con atto successivo al presente provvedimento.

15. Di prendere atto che Atersir, in qualità di Ente territorialmente competente, con deliberazione del proprio Consiglio d'Ambito n. 11 del 11/04/2022, in sede di prima applicazione del Testo unico della qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF), ha determinato, per tutte le

gestioni dell'ATO Emilia Romagna che comprende anche il Comune di Zola Predosa, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello Schema I della matrice di cui alla tabella I allegata al TQRIF.

16. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall'1/01/2022 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo.

17. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla sua esecuzione con elaborazione e spedizione in tempo utile degli avvisi di pagamento.>>

La Presidente del Consiglio passa la parola al Consiglio per il dibattito relativo agli oggetti iscritti in odg di Consiglio ai numeri 2 e 3, del quale vengono riportati i punti salienti.

La Cons. **Marisa Risi**, vicegruppo Lega-Insieme per Zola-Lista Centrodestra Unito, riconosce che è stato fatto un gran lavoro nel rispetto dei termini così esigui. Fa i complimenti a Giunta, Sindaco e Uffici.

Il Cons. **Luca Nicotri**, capogruppo Movimento cinque stelle, sottolinea che i problemi dopo il covid non sono finiti e ritiene incomprensibile che, dopo aver aspettato tanto il bando, si sia presentato solo un candidato che ovviamente ha vinto: la società che ha vinto mescola il pubblico col privato. La società rinvince il bando con un ribasso che sta mettendo in grande difficoltà e impone una situazione di grande incertezza in cui l'Amministrazione si trova senza avere il tempo di riflettere al meglio sulle tariffe da approvare. Il Consigliere si chiede, come cittadino, se si vedranno dei miglioramenti perché, pur considerando il necessario lavoro di contrattazione ritiene che, dall'altra parte, ci sia un vero colosso il quale, oltre a trattare i rifiuti, ha altre entrate consistenti derivanti dalla produzione di energia elettrica tramite i termovalorizzatori e dalla produzione di metano tramite biodigestori: tutti aspetti non molto green.

Il Consigliere non vuole commentare la proposta di legge che proroga, così all'ultimo, la scadenza per la definizione delle tariffe e conclude sottolineando che il suo Gruppo non può fare altro che dare l'appoggio alla manovra proposta, perché si rende conto che non c'è stata alternativa.

Il Cons. **Sergio Cardo**, capogruppo Zola Bene Comune, si unisce ai commenti dei Consiglieri precedenti nel plauso al lavoro svolto. Ritiene che sia stato raggiunto il giusto compromesso tra l'obbligo normativo ed il supporto alla cittadinanza; è stato raggiunto un giusto equilibrio nella definizione delle misure compensative, sia a favore delle attività produttive che delle utenze domestiche. Si sono registrati tempi strettissimi e parametri in gioco variati all'ultimo momento: in particolare si riferisce ai funzionari di Zola ma anche ai tecnici di ARERA. Tutta la macchina amministrativa soffre di questo gestore che è molto grande e deve conciliare attività diverse: il Consigliere resta fiducioso che con il nuovo contratto possano essere conseguite condizioni migliorative per la cittadinanza e per gli equilibri di bilancio, anche per far fronte al fenomeno di abbandono dei rifiuti: questi atteggiamenti si ripercuotono sul bilancio, sul pef e sulle tariffe. L'applicazione del D.Lgs 116/2020 ha avvantaggiato le attività produttive riducendo i metri quadrati da assoggettare alla tariffa, riducendo però l'introito per il Comune.

Il Cons. **Luca Lorenzini**, capogruppo Partito Democratico, condivide molti aspetti già richiamati; è sempre spiacevole parlare di aumenti ma per 8 anni la tariffa è rimasta invariata. La riflessione attuale riguarda non se aumentare ma quanto aumentare e quanto recuperare dall'avanzo con pochissimo tempo a disposizione. È stata scelta la strada più corretta dando un primo aumento iniziando ad adeguare la tariffa con i costi effettivi in attesa di avere dei risultati dalla contrattazione in atto col gestore. Aumentare per l'intera quota avrebbe potuto comportare ricadute negative. E' stato individuato il giusto equilibrio tra tenuta del servizio e compatibilità finanziaria. Il livello di imposizione a Zola è in linea con i Comuni limitrofi, a volte al di sotto. C'è margine per migliorare. Appoggia la variazione di bilancio che permette di

prendere tempo per arrivare alla definizione più netta e duratura del livello del servizio e delle tariffe.

Non essendo pervenute altre richieste di intervento, la **Presidente** dà la parola al Sindaco per la chiusura.

Il **Sindaco** ringrazia per gli interventi che esprimono grande maturità e comprensione delle dinamiche della vicenda. Va gestito il percorso con l'obiettivo di governare gli strumenti in possesso dell'Amministrazione in maniera ottimale, col fine di gestire al meglio il servizio considerando le risorse economiche a disposizione. Purtroppo nessuno ha la certezza di aver trovato la soluzione migliore, ma per ora è l'unica possibile. Grande sforzo nel migliorare il servizio: occorre migliorare la percentuale del 73% di raccolta differenziata facendo un ulteriore passo.

La **Presidente** passa la parola al Consiglio per le dichiarazioni di voto.

La **Cons. Risi** esprime nuovamente il riconoscimento per il lavoro svolto da Sindaco, Giunta e Uffici ma esprime forti riserve sul gestore che ha tolto delle attività facendole diventare opzionali. Anticipa l'astensione del suo gruppo.

Il **Cons. Nicotri** per gli stessi motivi espressi dalla Consigliera Risi, anticipa voto favorevole: l'Amministrazione non ha responsabilità nella scelta del gestore (il quale ha vinto un bando europeo). Il Consigliere ritiene corretto condividere la responsabilità e dare supporto in un momento di così forte difficoltà.

- Successivamente la **Presidente**, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;
n. 12 voti favorevoli
n. 3 astenuti (Vanelli, Risi, Bonora)
n. 0 voti contrari

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito la **Presidente** mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;
n. 12 voti favorevoli
n. 3 astenuti (Vanelli, Risi, Bonora)
n. 0 voti contrari

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
PISCHEDDA LIDIA ROSA

Il Segretario
FANTI ANDREA

ALLEGATO 1 - PEF 2022-2025

PEF 2022 - 2025	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Zola predosa			Ambito tariffario: Zola predosa			Ambito tariffario: Zola predosa			Ambito tariffario: Zola predosa		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	321.467	-	321.467	320.856	-	320.856	320.856	-	320.856	320.856	-	320.856
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	264.799	-	264.799	270.809	-	270.809	270.809	-	270.809	270.809	-	270.809
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	565.344	-	565.344	597.144	-	597.144	597.144	-	597.144	597.144	-	597.144
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.085.395	-	1.085.395	1.121.203	-	1.121.203	1.467.096	-	1.467.096	1.467.096	-	1.467.096
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	4.735	-	4.735	18.939	-	18.939	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	42.600	-	42.600	34.469	-	34.469	34.469	-	34.469	34.469	-	34.469
Fattore di Sharing b	0	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b[AR]	19.383	-	19.383	15.683	-	15.683	15.683	-	15.683	15.683	-	15.683
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARSc	231.789	-	231.789	312.068	-	312.068	312.068	-	312.068	312.068	-	312.068
Fattore di Sharing a	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b[1+a]	0,59	0,59	0,5915	0,59	0,59	0,5915	0,59	0,59	0,5915	0,59	0,59	0,5915
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b[1+a]ARSc	137.103	-	137.103	184.588	-	184.588	184.588	-	184.588	184.588	-	184.588
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoTV	28.847	-	27.553	15.781	-	27.553	11.771	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II	2.114.101	-	2.086.548	2.144.461	-	27.553	2.116.908	-	2.455.634	-	2.455.634	2.455.634
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	257.917	-	257.917	254.096	-	254.096	254.096	-	254.096	254.096	-	254.096
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	130.843	130.843	-	139.939	139.939	-	139.939	139.939	-	139.939	139.939
Costi generali di gestione CCG	59.429	91.496	150.925	50.119	93.717	143.836	129.500	93.717	223.217	129.500	93.717	223.217
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Altri costi COAL	44.457	11.469	55.926	42.469	10.254	52.723	42.469	10.254	52.723	42.469	10.254	52.723
Costi comuni CC	103.886	233.808	337.694	92.588	243.910	336.497	171.969	243.910	336.497	171.969	243.910	336.497
Ammortamenti Amm	70.053	-	70.053	70.875	-	70.875	66.852	-	66.852	51.034	-	51.034
Accantonamenti Acc	-	195.982	195.982	-	232.375	232.375	-	393.644	393.644	-	393.644	393.644
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	195.982	195.982	-	232.375	232.375	-	393.644	393.644	-	393.644	393.644
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	59.725	-	59.725	59.433	-	59.433	54.524	-	54.524	49.869	-	49.869
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	6.124	-	6.124	4.929	-	4.929	4.929	-	4.929	4.929	-	4.929
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	135.902	195.982	331.884	135.238	232.375	367.612	126.306	393.644	519.949	105.832	393.644	499.476
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTF	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	6.076	14.496	8.421	5.228	14.496	19.725	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	259.022	259.022	-	260.435	260.435	-	260.435	260.435	-	260.435	260.435
Recupero della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II	492.880	703.309	1.196.189	492.149	751.216	1.243.365	552.371	897.988	1.450.359	531.898	897.988	1.429.886
$\Sigma Ta = \Sigma Va + \Sigma Fa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II	2.978.294	873.812	3.852.106	3.061.885	884.932	3.946.817	3.008.005	897.988	3.905.993	2.987.531	897.988	3.885.520
$\Sigma Ta = \Sigma Va + \Sigma Fa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/II	2.606.981	675.757	3.282.738	2.636.610	723.663	3.360.274	3.008.005	897.988	3.905.993	2.987.531	897.988	3.885.520
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			73%			73%			73%			73%
qa-2 ton			9.318,53			9.318,53			9.318,53			9.318,53
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			35,03			34,64			35,23			36,06
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,84			26,84			26,84			26,84
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1			-0,28			-0,28			-0,28			-0,28
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2			-0,09			-0,09			-0,09			-0,09
Totale y			-0,36			-0,36			-0,36			-0,36
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,64			0,64			0,64			0,64
Verifica del limite di crescita												
plia			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%

ALLEGATO 2 PARTE A – DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI

Coefficienti per la articolazione della tariffa alle utenze domestiche

KA Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
N.RO COMPONENTI	KA NORD	KA DEFINITO
1	0,80	0,80
2	0,94	1,16
3	1,05	1,18
4	1,14	1,22
5	1,23	1,27
6 o più	1,30	1,30

Coefficienti per la articolazione della tariffa utenze non domestiche

	KC Coefficiente di produttività	Kc min - max	KC DEFINITI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,67	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88	0,76
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,77
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	1,25
10	Ospedale	1,07-1,29	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	0,92
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	1,41
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiq.	0,60-0,83	1,25
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,34
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	1,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	1,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,	5,57-9,63	2,79
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,43
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,40
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	2,39
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	2,23
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	3,59
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	2,15
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	2,28
30	Discoteche, night-club, sale gioco	1,04-1,91	1,48

ALLEGATO 2 PARTE B – DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI

Coefficiente per la definizione della produzione potenziale di rifiuti delle utenze non domestiche (nell'ambito degli intervalli di produzione kg/m² anno di cui alla TABELLA 4A DPR 158/99)

		Kd min - max	KD DEFINITI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	4,39
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,73
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,52
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	11,65
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	8,32
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	9,21
10	Ospedale	8,81 - 10,55	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	10,62
12	Banche ed istituti di eredito	4,50 - 5,03	4,77
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	9,85
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	5,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 - 12,12	10,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,	45,67 - 78,97	62,32
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	51,17
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	42,00
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56	75,66
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	17,64
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	42,74
30	Discoteche, night-club, sale gioco	8,56-15,68	12,12

PEF 2022	2022		
	Ambito tariffario: Zola predosa		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.606.981	675.757	3.282.738
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			73%
qa-2 ton			9.318,53
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			35,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,84
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	2.606.981	675.757	3.282.738
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
Riclassifica TV _a			2.086.548
Riclassifica TF _a			1.196.189
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			18.610
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			7.412
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.067.938
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.188.777
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.256.715
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
Applicazione Quota Avanzo di Amminitrazione Vincolato			100.000
MONTANTE TARIFFARIO DA COPRIRE CON LE TARIFFE ALL'UTENZA			3.156.715
Utenze - riparto su coeff Kd (*)	RIFIUTI - kg	%	
UTENZE DOMESTICHE	5.286.367,81	56,73%	
UTENZE NON DOMESTICHE	4.032.162,19	43,27%	
Totale	9.318.530,00	100,00%	
RIPARTIZIONE COSTI SULLA POTENZIALE PROD DI RIFIUTI(*)			
UTENZE DOMESTICHE			1.790.804,50 €
UTENZE NON DOMESTICHE			1.365.910,64 €
RIPARTIZIONE DEI COSTI DA COPRIRE CON TARIFFA			
UTENZE DOMESTICHE		48,00%	1.515.223
UTENZE NON DOMESTICHE		52,00%	1.641.492

ALLEGATO 4 - SUPERFICI E UTENTI

UTENZE DOMESTICHE - CATEGORIE	N.RO UTENZE	MQ. TOTALI
1 COMPONENTE	2822	270.887,27
2 COMPONENTI	3330	362.620,18
3 COMPONENTI	1679	195.905,93
4 COMPONENTI	1077	134.329,61
5 COMPONENTI	200	28.402,30
6 o PIU' COMPONENTI	79	11.833,78
TOTALE	9187	1.003.979,07

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE	N.RO UTENZE	MQ. TOTALI
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, istituzioni	28	27.281,32
2 Cinematografi e teatri	1	3.997,00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	205	99.315,11
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20	7.497,99
5 Stabilimenti balneari		
6 Esposizioni, autosaloni	19	12.376,29
7 Alberghi con ristorante	4	3.581,31
8 Alberghi senza ristorante	4	11.821,26
9 Case di cura e riposo	3	2.045,56
10 Ospedale	41	6.245,35
11 Uffici, agenzie, studi professionali	161	54.031,41
12 Banche ed istituti di credito	53	7.195,55
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	46	11.033,47
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15	1.531,94
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	12	2.587,66
16 Banchi di mercato beni durevoli	0	-
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	41	2.863,17
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	55	10.993,34
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	31	8.551,77
20 Attività industriali con capannoni di produzione	131	188.598,31
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	88	45.168,56
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	20	4.496,98
23 Mense, birrerie, amburgherie	5	4.104,94
24 Bar, caffè, pasticceria	38	3.839,06
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	5.239,64
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	5	1.488,00
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	17	1.213,75
28 Ipermercati di generi misti	0	-
29 Banchi di mercato genere alimentari	0	-
30 Discoteche, night club	3	338,12
TOTALE	1064	527.436,87

ALLEGATO 5 - TARIFFE TARI 2022

UTENZE DOMESTICHE TARIFFE 2022	
Numero componenti	Tariffa annua €/mq
1	1,13144
2	1,64058
3	1,66888
4	1,72544
5	1,79617
6 e oltre	1,83859

UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFE 2022	
Categorie	Tariffa annua €/mq
1 Musei, scuole, biblioteche, enti pubblici, ordini professionali, associazioni culturali, religiose, politiche sindacali, sportive e simili	1,89483
2 Cinematografi, teatri e simili	1,21608
3 Autorimesse, parcheggi, magazzini senza alcuna vendita diretta e simili	2,54528
4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, palestre e simili	2,14934
5 Stabilimenti balneari	
6 Esposizioni, autosaloni e simili	2,17763
7 Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: con ristorante	4,63806
8 Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: senza ristorante	3,05434
9 Collegi, convitti, case di cura e di riposo, caserme e simili	3,53511
10 Studi medici e veterinari, ambulatori analisi, poliambulatori pubblici e privati, ospedale e simili	3,64823
11 Uffici, studi professionali, agenzie assicurative, di viaggio e simili	4,29869
12 Banche ed istituti di credito	2,60183
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,98760
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,09055
15 Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, oreficeria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, vendita di piccoli animali e simili	3,53511
16 Banchi di mercato beni durevoli	
17 Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, saloni di bellezza e simili	4,18557
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, lavanderie e simili	2,91292
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista e simili	3,53511
20 Attività industriali con capannoni di produzione	2,82809
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	3,08260
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e simili	7,89037
23 Mense, birrerie, hamburgerie e simili	6,87226
24 Bar, caffè, pasticceria e simili	6,78740
25 Supermercato, pane e pasta, pasta fresca, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,75912
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	6,30663
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e da asporto, rosticceria e simili	10,15283
28 Ipermercati di generi misti	
29 Banchi di mercato genere alimentari	
30 Discoteche, night club, sale gioco e simili	4,18557